Alternanza scuola-lavoro e tirocini curricolari nell'istruzione secondaria di secondo grado

Attuazione dei tirocini, approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per il tirocinio curriculare - Integrazione alla del. n. 211 del 26/02/2016 Del. n. 61 del 27/01/2017

Attuazione dei tirocini curriculari nell''istruzione secondaria di secondo grado: integrazione delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 a seguito di approvazione della Legge Provinciale n. 10 del 20 giugno2016.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 61 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado: integrazione delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 a seguito di approvazione della Legge Provinciale n. 10 del 20 giugno2016.
Il giorno 27 Gennaio 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2017-S116-00002

La Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016 ha integrato l'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 al fine di disciplinare le attività di alternanza scuola-lavoro in coerenza con la disciplina nazionale della Legge n. 107 del 2015.
In Provincia una prima disciplina organica dell'alternanza scuola-lavoro in applicazione del dettato normativo nazionale è stata stabilita con delibera n. 211 del 26 febbraio 2016. La stessa disciplina risulta coerente con la nuova norma e quindi continua ad avere efficacia.
La norma provinciale nel riprendere la normativa nazionale, nello specifico il novellato art. 65 sull'alternanza scuola-lavoro ha stabilito al comma 1 che:
"Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale".
Si rende quindi ora necessario disciplinare le modalità di riconoscimento delle attività lavorative e di volontariato quali attività di alternanza - scuola lavoro e la loro quantificazione oraria, tenendo in

considerazione che il percorso di alternanza deve contribuire allo sviluppo dello studente di competenze, conoscenze e abilità proprie del percorso di studi frequentato. L'attività lavorativa e di volontariato deve quindi raccordarsi con la specificità del curricolo e dell'indirizzo scelto dallo studente.
L'alternanza è una metodologia didattica per:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Per i giovani l'alternanza rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, ma anche di accreditarsi come impresa formativa.
Il mondo della scuola e quello dell'impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. L'alternanza si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali,
arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
I progetti di alternanza scuola-lavoro devono essere sviluppati dalle singole istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia e quindi in coerenza con quanto stabilito nel progetto d'istituto. È
infatti evidente come l'alternanza contribuisca alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione nel progetto d'istituto triennale.

L'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 ha posto una condizione aggiuntiva rispetto alla normativa nazionale e nello specifico ha stabilito al comma 1bis che "È altresì
possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale".
Questa condizione risulta particolarmente restrittiva nei casi in cui l'istituzione scolastica riesce ad organizzare dei percorsi di alternanza rivolti ad intere classi in cui i ragazzi operano all'interno della scuola per contesti organizzativi esterni, sviluppando progetti, elaborando proposte o sviluppando soluzioni per problemi reali posti da imprese concrete che "lanciano una sfida" alla scuola e le sottopongono una vera e propria commessa, come se gli studenti fossero loro consulenti / clienti /
fornitori / utenti.
In questi casi deve essere comunque presente sia il tutor interno che il tutor esterno, quest'ultimo appartenente all'impresa, che lancia la sfida o coordina le attività di sviluppo.
Ne è un esempio il progetto di alternanza scuola-lavoro definito con la Federazione Trentina della Cooperazione i cui contenuti sono riportati nell'allegato B), che nasce dall'Intesa sottoscritta dalla Provincia con la stessa Federazione per la realizzazione di azioni di alternanza scuola-lavoro dell'8
aprile 2016, che prevede di:
- valorizzare il rapporto tra Istituzioni scolastiche e Federazione;
- avvicinare i giovani a conoscere il sistema cooperativo e le sue dinamiche di funzionamento;
- promuovere un percorso di durata triennale nella forma della cooperativa formativa scolastica,

come simulazione dell'attività imprenditoriale cooperativa con gli Istituti interessati;
- favorire il raccordo tra le cooperative formative scolastiche e le imprese cooperative del territorio per la realizzazione di attività su "commessa" e quindi sul bisogno reale delle imprese;
- mettere a disposizione delle scuole la strumentazione, le esperienze e le relazioni della Federazione (vedi piattaforma informatica, interventi formativi e di consulenza, esperti e visite guidate, rete internazionale con organismi cooperativi di altri Paesi, diffusione delle pratiche etc.).
Inoltre per snellire le procedure per l'attivazione dei tirocini curriculari si propone un'ulteriore modalità operativa semplificata mediante la sottoscrizione di una "convenzione quadro" a carattere pluriennale, secondo lo schema tipo di cui all'allegato C della presente deliberazione, da parte di:
- la Provincia Autonoma di Trento a favore di tutte le istituzioni scolastiche e formative, con Associazioni/Enti/i diversi soggetti ospitanti previsti dalla normativa sulla scuola;
- la singola istituzione scolastica/formativa con le imprese pubbliche/private per stabilire collaborazioni più durature e attività/percorsi di alternanza scuola-lavoro più ampi.
Secondo la normativa nella tipologia delle strutture ospitanti ci sono:
- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La convenzione quadro costituirà riferimento per la definizione del solo progetto formativo individualizzato del tirocinio curriculare dello studente, coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato, corredato dagli elementi prescrittivi definiti nell'articolo 2, comma 4 della stessa convenzione quadro di cui all'allegato C della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la premessa;
- vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - legge provinciale sulla scuola - ed in particolare l'art. 65 in materia di alternanza scuola lavoro modificato dalla Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016;
- vista la legge 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con riferimento ai commi dal 33 al 43 dell'articolo 1;
- vista la guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- vista la delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 "Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare";
- vista l'Intesa sottoscritta dalla Provincia con la Federazione Trentina della Cooperazione per la realizzazione di azioni di alternanza scuola-lavoro dell'8 aprile 2016;
- visto il progetto di alternanza scuola-lavoro definito con la Federazione Trentina della Cooperazione di cui all'allegato B);
- visto il parere della Quinta Commissione del 12 gennaio 2017, pervenuta con nota prot. n. CPTN/0000516/P dd. 13/01/2017;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a 1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, le linee guida per il riconoscimento dell'attività lavorativa quale attività di alternanza scuola-lavoro di cui all'Allegato A);
2. di applicare tali linee guida anche agli studenti lavoratori iscritti a percorsi serali per l'acquisizione del diploma;
3. di applicare la disciplina delle linee guida di cui all'Allegato A) anche per le attività di volontariato

effettuate dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda il progetto formativo individualizzato e l'individuazione del tutor scolastico. Tale riconoscimento viene effettuato se l'attività è coerente con la specificità del curricolo e dell'indirizzo scelto dallo studente, se determinante ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per l'alternanza e non può
comunque superare il 20% del monte orario complessivo previsto per l'alternanza scuola-lavoro;
4. di derogare al vincolo della quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, nei casi in cui l'istituzione scolastica riesce ad organizzare dei percorsi di alternanza rivolti ad intere classi in cui i ragazzi operano all'interno della scuola per contesti organizzativi esterni, sviluppando progetti, elaborando proposte o sviluppando soluzioni per problemi reali posti da imprese/enti concrete che "lanciano una sfida" alla scuola e le sottopongono una vera e propria commessa,
come se gli studenti fossero loro consulenti / clienti / fornitori / utenti.

Detta deroga va innanzitutto applicata al progetto di alternanza definito con la Federazione Trentina della Cooperazione di cui all'Allegato B) che prevede oltre ad attività di tirocinio in contesto cooperativo anche attività in aula volta alla costituzione di imprese cooperative scolastiche che operano per imprese cooperative reali.
Nel caso di altri percorsi proposti dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con le imprese/enti o loro associazioni, che hanno le caratteristiche soprarichiamate, gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio istruzione e formazione del secondo grado con indicazione del numero di ore riconosciute agli studenti della classe per detta attività.
5. di approvare lo schema tipo di "convenzione quadro", così come definita nell'allegato C,
denominato "Schema tipo di convenzione quadro", che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per l'attivazione dei tirocini curriculari che il Presidente della Provincia per nome e per conto delle istituzioni scolastiche e formative o i dirigenti scolastici/formativi potranno adattare per la sottoscrizione della convenzione con i soggetti che ospiteranno gli studenti.
In presenza di sottoscrizione della convenzione quadro allegata le istituzioni scolastiche e formative dovranno definire solo il progetto formativo del tirocinio curriculare dello studente/i coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato, corredato degli elementi prescrittivi definiti nell'articolo 2, comma 4 della stessa convenzione quadro di cui all'Allegato C della presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.